

XVIII legislatura

A.S. 2272:

"Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"

Giugno 2021
n. 226



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2272: "Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"». NL226, giugno 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

TITOLO I RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	1
Capo I Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione	1
Articolo 1 (<i>Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione</i>).....	5
Articolo 3 (<i>Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito</i>).....	6
Comma 1 (<i>Disposizioni in materia di inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali e in materia di progressioni</i>).....	6
Articolo 3, comma 2 (<i>Disposizioni sui limiti di spesa per il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti</i>).....	7
Articolo 3, commi 3-6 (<i>Disposizioni in materia di accesso alla dirigenza</i>).....	8
Articolo 3, comma 7 (<i>Disposizioni in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti</i>).....	8
Articolo 3, commi 8-10 (<i>Disposizioni in materia di dottorato di ricerca</i>).....	9
Articolo 4 (<i>Formez PA</i>).....	9
Articolo 5 (<i>Scuola nazionale dell'amministrazione</i>).....	12
Articolo 6 (<i>Piano integrato di attività e organizzazione</i>).....	14
Capo II Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR	16
Articolo 7 (<i>Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti</i>).....	16
Articolo 8 (<i>Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza</i>).....	20
Articolo 9 (<i>Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR</i>).....	22
TITOLO II MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR	24
Capo I Transizione digitale	24
Articolo 10 (<i>Avvalimento di personale presso la Presidenza del Consiglio per l'attuazione del PNRR per la digitalizzazione e reclutamenti presso l'Agenzia per l'Italia Digitale</i>)	24
Capo II Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa	27
Articolo 11 (<i>Addetti all'ufficio per il processo</i>)	27
Articolo 12 (<i>Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo</i>)	33
Articolo 13 (<i>Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR</i>).....	34
Articolo 14 (<i>Procedura straordinaria di reclutamento</i>).....	39
Articolo 15 (<i>Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea</i>)	45
Articolo 16 (<i>Attività di formazione</i>).....	45

Articolo 17 (<i>Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato</i>).....	47
Articolo 18 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	48

TITOLO I

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO I

MODALITÀ SPECIALI PER IL RECLUTAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ FUNZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 1

(Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

Il comma 1 autorizza le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a porre a carico dello stesso Piano le spese per assunzioni di personale, nonché per servizi di supporto e consulenza esterni, specificamente destinati a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Tali spese sono effettuate in deroga alla dotazione organica e ai vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per contratti di consulenza e in forme flessibili nonché per le assunzioni a tempo determinato (di cui all'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010¹)

Tali spese sono oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento (di cui all'art. 8, co. 1, del D.L. 77/2021), di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di esito negativo le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni individuate dal comma 1 possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione per un periodo anche superiore a trentasei mesi ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Il comma 3 prescrive che le amministrazioni sono tenute a riservare una quota non superiore al 40% dei posti messi a concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR, qualora i medesimi dipendenti, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio per almeno 3 anni.

Il comma 4 rinvia all'articolo 10 del DL n. 44/2021 in relazione all'utilizzo del digitale e alla possibilità di decentramento territoriale stabilendo che, in aggiunta alla valutazione dei titoli, le amministrazioni prevedano lo svolgimento di un'unica prova scritta. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

¹ Il richiamato art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 dispone che, dal 2011, tranne determinate eccezioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e taluni enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il comma 5, alle lettere a)-b), stabilisce che le amministrazioni possano procedere al reclutamento di professionisti ed esperti necessari all'attuazione dei progetti di competenza. A tal fine la norma dispone che il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisca due elenchi ai quali possono iscriversi: professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (lettera a); personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (lettera b).

Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro della pubblica amministrazione le modalità per l'istituzione dei predetti elenchi. Ciascun elenco dovrà essere suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e prevedere l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. La disposizione, inoltre, specifica che tutte le fasi della procedura in esame sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione al fine di assicurare la massima trasparenza.

Il comma 7, alle lettere a)-c), è volto a garantire che i professionisti e gli esperti assunti siano in possesso di una comprovata esperienza nei rispettivi ambiti di intervento. Per tale ragione, prevede che il decreto di cui al comma 6 individua i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco (almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato (lettera a); sussistenza dell'iscrizione al relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato (lettera b); non essere in quiescenza (lettera c).

Il comma 8 dispone che il decreto di cui al comma 6 valorizzi anche gli ulteriori titoli e le esperienze professionali valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggio. La procedura per il conferimento degli incarichi di collaborazione prevede che le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano acquisire, invitino, in ordine di graduatoria, ma nel rispetto del principio della parità di genere, almeno tre professionisti o esperti tra quelli iscritti nel relativo elenco che dovranno sostenere un colloquio selettivo.

Il comma 9 prevede lo svolgimento di procedure idonee svolte ai sensi dell'articolo 10 del DL 44/2021 con previsione della sola prova scritta, le quali danno diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria.

Il comma 10, alle lettere a)-b), definisce la nozione di "alta specializzazione", riconducendola al possesso cumulativo della laurea magistrale o specialistica e di uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca (lettera a); documentata esperienza professionale continuativa di durata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell'Unione europea (lettera b).

Il comma 11 regola le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento relative al personale con contratto a tempo determinato, le quali possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Il comma 12 stabilisce che le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere, fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 13 prevede che il personale assunto a tempo determinato in possesso di alta specializzazione sia equiparato al profilo dell'Area III, posizione economica F3, CCNL funzioni centrali, o secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre aree o altri comparti contrattuali.

Il comma 14 dispone che le amministrazioni possano assumere personale a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi a tempo determinato, in deroga ai piani triennali dei fabbisogni e alle disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 34, comma 6 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 15 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 che siano "impegnate nell'attuazione del Pnrr" a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali

attualmente previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esterni ai sensi dell'art. 19, co. 5-*bis* e 6, del D.Lgs. 165/2001. Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali.

Il comma 16 afferma che alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 17 stabilisce che, per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la titolarità diretta dell'attuazione, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di progetti finanziati esclusivamente a carico del Piano di Investimenti Complementari al PNRR, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le restanti disposizioni costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali.

La RT ribadisce che ivi si dispone che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.

Rileva che l'ammissibilità di tali spese al PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze.

La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.

Poi conferma che le norme introducono misure "speciali" per il reclutamento a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione per le attività connesse al PNRR. Si tratta di misure di carattere strettamente ordinamentale che come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 13 ribadisce che la norma individua l'area III e la posizione economica F3 per l'inquadramento economico del personale reclutato ai sensi del comma 5, lettera b. Certifica che anche in questo caso la misura non è onerosa in quanto di carattere ordinamentale.

Sul comma 14, certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Sul comma 15 riferisce che la norma consente, alle amministrazioni direttamente impegnate alla realizzazione dei progetti PNRR, di poter conferire incarichi dirigenziali ex articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del D.Lgs. 165 del 2001, nella misura percentuale del doppio di quella vigente.

Anche in questo caso non ci sono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali potrà avvenire solamente nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate.

La RT ribadisce che il comma 16 prevede che alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 17 ribadisce che la norma prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pubbliche amministrazioni titolari di progetti finanziati a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica delle amministrazioni titolari. Il comma prevede infine che le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali. Certifica che la norma non determina oneri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la disposizione autorizza i reclutamenti straordinari in argomento, ponendone l'onere espressamente a carico delle risorse del Piano di ripresa, va non di meno evidenziato che ivi si prevede anche l'espressa deroga ai vincoli dei massimali di spesa per le PA vigenti dal 2011 per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per esempio, per il comparto delle Amministrazioni centrali, al 50% spesa annua sostenuta nel 2009, a cui erano già associati effetti di risparmio a regime, da ritenersi scontati nei tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente².

Ora, posto che la norma prevede che, qualora i fabbisogni di personale in questione rappresentati dalle Amministrazioni siano verificati "negativamente" – ai sensi dei successivi commi 4 e 5 – ai fini della loro copertura a carico delle risorse del PNRR, gli stessi potranno comunque trovare copertura a carico delle ordinarie facoltà assunzionali delle Amministrazioni, andrebbe chiarito se in tal caso gli stessi potranno comunque effettuarsi anche in deroga ai massimali di spesa previsti dalla normativa vigente di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010: nel qual caso, la norma comporterebbe di per sé, per tali particolari occorrenze, la modifica in riduzione di economie che per l'appunto sono da considerarsi già scontate dai tendenziali di spesa delle PA dal 2021.

In relazione a tali contratti, andrebbe individuato l'onere correlato alla alterazione dei risparmi di spesa già scontati a legislazione vigente, nonché una idonea copertura finanziaria corrispondente alla durata dei contratti.

In merito al comma 2, dal momento che ivi si deroga espressamente ai limiti cronologici previsti dall'articolo 36 del T.U.P.I. per la stipula di contratti a tempo determinato da parte delle PA in relazione agli interventi di attuazione del PNRR, andrebbe valutata la compatibilità con la direttiva comunitaria 1999/70/CE, come

² In proposito, si segnala che la RT annessa al ddl A.C. 2228 della XVI legislatura indicava risparmi di spesa stimati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2011. Cfr. Senato della Repubblica, XVI Legislatura, ddl A.S. 2228, pagina 167 e 237 e Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 81, pagina 95-97.

interpretata dalla giurisprudenza, che prevede limiti ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Sul comma 13 andrebbe chiarito in quali termini operi la equiparazione del personale assunto al profilo dell'Area III, posizione F3³, atteso che vi sono diversi profili di inquadramento contrattuale, pur equivalenti al livello F3 della III Area delle Funzioni centrali, con trattamenti economici sensibilmente differenziati, sia per le componenti principali e che per quelle accessorie.

Sulla clausola di invarianza posta dal comma 16, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino a clausole di invarianza, queste dovrebbero sempre accompagnarsi a RT che riportino la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e gli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali.

Ragion per cui, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla costituzione degli elenchi previsti dai commi 5 e 6, allo svolgimento delle procedure di idoneità di cui al comma 9, alle procedure concorsuali di cui al comma 11, andrebbe richiesto ogni elemento e informazione che sia idoneo a comprovare l'effettiva possibilità che il Dipartimento della Funzione pubblica possa procedere all'espletamento degli adempimenti ivi richiamati potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali, ivi comprese quelle finanziarie, già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 2

(Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione)

Il comma 1 consente l'attivazione, con decreto ministeriale, di contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari.

A tal fine, viene istituito un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per le medesime annualità della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) per l'annualità 2021 e a decorrere dal 2022.

La RT certifica che la disposizione reca misure urgenti per favorire l'inserimento di giovani nella pubblica amministrazione attraverso esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti e si limita a descriverne il contenuto.

³ DPCM 26 giugno 2015, tabella 1.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co.1	s	c	0,7	1	1	1	0,7	1	1	1	0,7	1	1	1
Co.3	s	c	-0,7	-1	-1	-1	-0,7	-1	-1	-1	-0,7	-1	-1	-1

Al riguardo, in linea generale, considerato che l'autorizzazione alla costituzione del Fondo è predisposta nella forma di limite massimo di spesa e che l'onere presenta carattere di modulabilità, nulla da osservare.

Ad ogni modo, al fine di consentire una valutazione sia pure di massima circa il grado di congruità delle risorse stanziare dalla norma a fronte dei fabbisogni di spesa ipotizzabili, in ragione annua, per le dichiarate finalità della spesa, andrebbero richiesti maggiori elementi informativi in merito al numero dei progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni ipotizzabili, attraverso contratti di apprendistato, fornendosi ulteriori informazioni anche in merito platea dei potenziali utenti destinatari di tali iniziative di formazione e lavoro.

Per i profili di copertura, posto che a tal fine il comma 2 dispone la riduzione della dotazione del FISPE prevista a legislazione vigente per il 2021 e dal 2022, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento a valere del capitolo interessato dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio di previsione 2021/2023⁴, nonché conferme circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi eventualmente già programmati.

Articolo 3

(Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)

Comma 1

(Disposizioni in materia di inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali e in materia di progressioni)

Il comma 1 modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori – tale disciplina non concerne i dirigenti e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. La novella sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 52 (*Disciplina delle mansioni*) del D.Lgs. 165/2001 e rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione di un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Si stabiliscono, inoltre, le modalità per le progressioni all'interno della stessa area e fra le aree. Con riferimento alle progressioni fra le aree, la novella prevede l'espletamento di una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari,

⁴ Capitolo 3075 (n. 3 Pg). La dotazione di competenza del 2021 è di 74,7 milioni di euro, mentre quella prevista per il 2022 e 2023 è di 478,1 e 390,1 milioni di euro. Alla data del 9 giugno scorso, la dotazione prevista per il 2021 risultava integralmente disponibile. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART-RGS, interrogazione alla data del 9 giugno scorso dello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze.

sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e tipologia degli incarichi rivestiti. È stabilito che l'attuazione della disposizione avvenga nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che la norma, nel modificare il comma 1-*bis* dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, è finalizzata all'individuazione tramite la contrattazione collettiva di una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione nonché alla modifica delle modalità di progressioni tra le aree.

Certifica che la disposizione non comporta riflessi finanziari negativi tenuto conto della espressa previsione secondo cui agli oneri derivanti dall'attuazione della stessa si provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili ai sensi della legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in linea di principio, tenuto conto che l'ultimo periodo della norma prevede espressamente che all'attuazione delle disposizioni ivi previste si provvederà nei limiti delle risorse riconducibili alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato già previste dalla legislazione vigente per le diverse PA, nulla da osservare.

Sul punto, tuttavia, la possibilità di attuare la norma va necessariamente rapportata alla effettiva presenza di disponibilità e di risorse assunzionali, in considerazione dei piani triennali dei fabbisogni ex articolo 6, comma 2, del T.U.P.I. calibrati sulla determinazione dei livelli di servizio che le amministrazioni sono tenute ad assicurare all'utenza.

Articolo 3, comma 2

(Disposizioni sui limiti di spesa per il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti)

Il comma 2 prevede che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 75/2017⁵ possono essere superati dalle PA compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, e secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali, nonché nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

La RT certifica che il comma 2 non determina oneri, in quanto è volto a prevedere che, qualora con apposite disposizioni legislative siano stanziati apposite risorse finanziarie, i limiti di cui all' articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017, possono essere incrementati, nelle misure che verranno definite dalla contrattazione collettiva, a valere e nei limiti delle predette risorse finanziarie appositamente stanziati.

⁵ In base al vigente limite generale (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) e fatte salve le norme specifiche, il suddetto ammontare annuo, per ciascuna amministrazione, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del meccanismo prefigurato dalla disposizione per cui i limiti di cui all' articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017, potranno essere incrementati sono nei limiti nelle misure che verranno definite dalla contrattazione collettiva, e comunque delle predette risorse finanziarie appositamente stanziare, non ci sono osservazioni.

Sul punto, andrebbero richiesti ragguagli in merito alla prevista destinazione di risorse a tali finalità, nell'ambito delle risorse stanziare per il rinnovo del C.C.N.L. dei comparti del pubblico impiego per il triennio 2019/2021.

Articolo 3, commi 3-6 ***(Disposizioni in materia di accesso alla dirigenza)***

Il comma 3 modifica l'articolo 28 (*Accesso alla qualifica di Dirigente di II fascia*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inserendovi, dopo il comma 1, i commi 1-*bis* e 1-*ter*. Il nuovo comma 1-*bis* modifica la disciplina sui criteri di valutazione e sulle prove dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di seconda fascia nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e negli enti pubblici non economici nazionali. La novella di cui al comma 1-*ter* del comma 3 introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni in oggetto, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato da almeno cinque anni presso la medesima amministrazione per una quota non superiore al 30 per cento. Per l'espletamento delle prove le amministrazioni nominano quali componenti delle commissioni esaminatrici professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, espressamente "senza maggiori oneri".

Il comma 4 modifica la disciplina (art.28-*bis* dlgs. 165/2001) per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni; la modifica concerne i concorsi e la nomina di esperti professionisti quali membri di commissione nella valutazione delle dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.

Il comma 5 riduce il periodo temporale di applicazione di una norma transitoria che sospende la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di prima fascia in oggetto, stabilendo che tale modalità operi solo fino al 31 agosto 2021 anziché fino al 31 dicembre 2021, come previsto dalla norma vigente.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposte linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Articolo 3, comma 7 ***(Disposizioni in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti)***

Il comma 7, alle lettere a) e b), aggiorna l'articolo 30 (*Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 modificando la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), limitando i casi in cui tale forma di mobilità sia

subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La condizione dell'assenso viene soppressa per tutti i casi che non siano compresi nelle fattispecie individuate dalla novella di cui alla lettera b) del presente comma. Restano ferme le ulteriori esclusioni della condizione dell'assenso, già previste dalla disciplina

Al fine di evitare un eccessivo indebolimento dell'amministrazione di appartenenza, la lettera b) dispone che quest'ultima debba prestare il proprio assenso nel caso in cui rilevi una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del dipendente che intende fruire della mobilità. Per il medesimo fine è fatta salva la possibilità per l'amministrazione di appartenenza di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Le disposizioni introdotte non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per il quale è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. È previsto che al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 3, commi 8-10 ***(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)***

I commi da 8 a 10 intervengono su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca. In particolare:

- si ampliano le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca;
- si modifica la platea dei soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca, escludendo le qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e includendo le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- si circoscrive la possibilità di richiedere tra i requisiti per l'accesso alla pubblica amministrazione il possesso di un pertinente titolo di dottore di ricerca solo per specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione, e individua il parametro per la valutazione della pertinenza;
- si elimina la previsione che stabiliva che lo stesso titolo, ove pertinente, doveva comunque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

La RT si limita a riferire che le altre disposizioni contenute sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 4 ***(Formez PA)***

L'articolo modifica le funzioni e la struttura della Associazione Formez PA.

Il comma 1, alle lettere a)- i) si interviene sull'articolo 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. Si dispone che l'Associazione svolga anche la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica. Inoltre, viene ampliato l'ambito di competenza di FormezPA in relazione al settore della formazione, che si arricchisce anche del reclutamento (lettera b). Al FormezPA, viene poi assegnato il compito di predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego, nell'ambito delle direttive impartite dal Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo in particolare agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime (lettera c).

L'Associazione è quindi chiamata a predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego, proprio in relazione alle esigenze connesse all'attuazione dei progetti del PNRR (nuovi numeri 01 e 02 della lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 6 del 2010).

Si attribuisce a Formez un ruolo centrale nel processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, con compiti di supporto e ausilio della pubblica amministrazione (lettera d).

Il settore dei servizi e dell'assistenza "tecnica" è arricchito dei compiti di supporto al PNRR (lettera e) anche al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione (lettera f).

All'Associazione viene attribuita sia la funzione di sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, sia attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR; sia l'elaborazione di modelli di utilizzazione di forme di lavoro agile e da remoto, al preciso scopo di migliorare i livelli di efficienza delle amministrazioni per garantire continuità all'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese (lettera g).

Poi, si sostituisce l'articolo 3 (Organi). In particolare, è soppresso il Comitato di indirizzo, fermi restando gli altri organi attualmente contemplati. Si procede a riscrivere anche la composizione del consiglio di amministrazione: oltre che dai già previsti Presidente e Capo del dipartimento della funzione pubblica e due membri scelti dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità, si innalzano da due a tre i membri designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e si aggiungono il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni e UPI e ANCI⁶. E' soppressa, invece, la previsione secondo la quale "il costo complessivo degli organi nel triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non può superare l'ottanta per cento del costo complessivo sostenuto nel triennio precedente" (lettera h).

Infine, si integra l'articolo 5 (*Autonomia statutaria*), laddove dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis, in cui si prevede che lo statuto dell'associazione e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (lettera i).

Il comma 2 prevede la decadenza, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, del direttore generale di Formez PA.

Il comma 3 certifica che dalle disposizioni dell'articolo non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure che, sebbene delineino diversi e più aggiornati obiettivi per Formez PA, sono svolte dall'Associazione senza attribuzioni di carattere finanziario da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

⁶ Si ricorda che la legge di conversione n. 135 del 2012 del D.L. 95/2012, all'art. 4, co. 6-bis aveva previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il consiglio di amministrazione fosse ridotto da sette a cinque membri comprendendo, oltre che il Presidente e il Capo del dipartimento della funzione pubblica, tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Inoltre la norma precisava che ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. Pertanto, a far data dal mese di agosto 2012 (in applicazione delle disposizioni di riduzione di cui al D.L. 78/2010 art. 6 e al D.L. 95/2012, art. 4 comma 6-bis) ai componenti del Consiglio di amministrazione non è attribuito più alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

Evidenzia che il Formez PA, infatti, provvederà alle attività previste dal presente articolo attraverso la stipula di contratti con le Amministrazioni che ne beneficiano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In tal senso, assicura che attraverso tale strumento saranno, dunque, coperte tutte le spese relative a tali attività che non andranno ulteriormente a gravare a carico della finanza pubblica.

Conclude riferendo che si tratta, dunque, di attività che verranno svolte esclusivamente su richiesta delle amministrazioni richiedenti che potranno accedere allo strumento della convenzione con FormezPA esclusivamente nei limiti delle proprie risorse finanziarie. Il livello di finanziamento già previsto a legislazione vigente per il FormezPA non è dunque oggetto di incremento o suscettibile di diventare inadeguato agli scopi istituzionali dall'associazione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che il dispositivo è retto da una clausola di neutralità (comma 2), in presenza di una sostanziale modifica ed ampliamento delle competenze e degli organi dell'Associazione Formez, si rende indispensabile un approfondimento al fine di valutare la sostenibilità dell'invarianza d'onori per la finanza pubblica.

In proposito, va ricordato che l'associazione è una PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010)⁷ e che la stessa associazione riceve annualmente, veicolato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri sotto la cui egida svolge le sue attività, un contributo in conto esercizio dal bilancio dello Stato di 17,4 milioni di euro annui⁸. Sul punto, a mero titolo informativo, si evidenzia che all'esercizio 2018, il contributo annuo in conto esercizio ricevuto dall'erario assommava a circa il 24% dei complessivi ricavi annui dell'Associazione⁹.

L'affermazione della RT per cui tutte le nuove attività attribuite a Formez sono svolte esclusivamente su richiesta delle amministrazioni che ne sosterranno gli oneri non sembra corrispondere al testo delle nuove norme, dove soltanto alla lettera c) si fa esplicito riferimento alla richiesta delle amministrazioni (per la predisposizione e organizzazione di procedure concorsuali e di reclutamento). In particolare, le attività previste dalla lettera g) di analisi, studio e ricerca di processi rapidi e di elaborazione di modelli di lavoro flessibile sembrano prescindere dalla necessità di richieste delle amministrazioni.

⁷ Sotto settore "enti produttori di servizi economici".

⁸ Capitolo 5200 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio dello Stato 2021/2023. Capitolo n. 414 del Bilancio di previsione 2021/2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

⁹ Valore, peraltro, che si sarebbe sensibilmente innalzato nel 2019. Cfr. Corte dei conti, Sez. Enti, Del. 23 giugno 2020, n. 62, pagina 40; Associazione Formez, Bilancio consuntivo 2019, sez. "Amministrazione trasparente" sul sito internet dell'Associazione.

In merito al riordino della *governance* dell'organismo, andrebbero chiarificati gli effetti da un lato della soppressione del Comitato di indirizzo¹⁰, con potenziali risparmi e dall'altro dell'aggiunta di cinque nuovi componenti il consiglio di amministrazione per cui andrebbero forniti chiarimenti sugli oneri conseguenti¹¹, anche considerato che non è stata riprodotta la norma precedente che vietava l'attribuzione di compensi ai suddetti membri¹². Anche la soppressione della previsione secondo la quale "il costo complessivo degli organi nel triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non può superare l'ottanta per cento del costo complessivo sostenuto nel triennio precedente" sembra preludere ad un incremento dei relativi costi.

In conclusione, posto che come noto la disciplina della legge di contabilità, trova applicazione a tutti gli enti ed organismi rientranti nel novero delle Amministrazioni pubbliche comunque considerate tali a fini di contabilità nazionale, si ravvisa l'esigenza di un'integrazione della RT da cui sia possibile trarre più puntuali indicazioni in merito alla piena e documentata sostenibilità dei fabbisogni di funzionamento derivanti dal riordino in esame, in considerazione dei nuovi compiti che vengono riservati all'organismo dalla legge e del riordino degli organi sociali.

Articolo 5 **(Scuola nazionale dell'amministrazione)**

L'articolo interviene sulla Scuola nazionale dell'amministrazione.

Il comma 1, alle lettere a)-f), reca modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178.

In particolare, alla lettera a), modificando l'articolo 2, comma 2, si ampliano le finalità della Scuola, introducendovi specificamente quelle di "promozione e sostegno dell'aggiornamento professionale del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro". Alla lettera b), integrando l'articolo 3, comma 1, si modificano i compiti con precipuo riferimento all'attuazione del PNRR. Sono infatti introdotte, tra i compiti della Scuola, «le attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e l'attuazione delle azioni contenute nel PNRR». La lettera c), modificando l'articolo 4 introduce un nuovo organo: il Segretario Generale, sopprimendo la figura del dirigente amministrativo (prevista dal precedente articolo 8 del decreto legislativo n. 178). Alla lettera d), si modifica l'articolo 6 sul Comitato di gestione, aggiungendo nella sua composizione la nuova figura del segretario generale e un membro nominato dal Ministro della cultura. Con la lettera e) viene poi modificata la disciplina del Presidente della Scuola normata dall'articolo 7, sopprimendo, tra le figure tra cui può essere scelto quella dei consiglieri parlamentari e quella di soggetti equiparati a professori universitari. Infine, con riferimento

¹⁰ L'attività del Comitato è stata interrotta per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 20 del D.L. n. 90 del 2014 che aveva previsto il commissariamento dell'ente. L'organo è stato ricostituito dall'assemblea degli associati in data 29 aprile 2020. Fino al 2011 i compensi annui lordi del Comitato di indirizzo erano di circa 15.000 euro cui andavano aggiunti gettoni per 25.000 euro per un totale di circa 40.000 euro. Dal 2012 i compensi sono stati eliminati e sono rimasti solo i gettoni di presenza. Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo enti, delibera 84/2013. Nel 2013 i costi totali associati ai gettoni erano stati pari a 15.000 euro. Cfr. Corte dei conti, Delibera 45/2015.

¹¹ Secondo dati riportati nella delibera citata del 2020 della Corte dei conti, il compenso teorico per consigliere di amministrazione sarebbe di circa 18.500 euro, determinando un onere complessivo per 10 membri pari a 185.000 euro (in virtù dell'articolo 6, co. 3 del DL 78/2010 che ha imposto la riduzione del 10 per cento rispetto a quelli risultanti al 30 aprile 2010). Cfr. tabella a pag. 18 della delibera

¹² Cfr. legge di conversione n. 135 del 2012 del D.L. 95/2012, all'art. 4, co. 6-bis.

alle funzioni, vengono lasciati al Presidente solamente i compiti di rappresentanza legale e vertice della Scuola, nonché quelli relativi all'attività didattica e scientifica di cui rimane responsabile, come la nomina delle commissioni, la nomina dei docenti e la redazione del programma annuale e triennale, che però ora effettua con l'intesa del Segretario Generale. Alla lettera f), è introdotto un nuovo articolo 8 dedicato alla disciplina del Segretario Generale. Questi deve essere scelto tra «soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse». La durata dell'incarico del nuovo Segretario Generale è di quattro anni e può essere confermato. Con riferimento alle funzioni, al Segretario generale sono attribuiti alcuni compiti, prima propri del Presidente come quello di proporre per l'approvazione il regolamento contabile e finanziario e il bilancio preventivo e consuntivo, nonché quello di nominare i dirigenti; predisporre progetti di sviluppo attraverso accordi con enti e imprese; sovrintendere alla gestione amministrativa. Alle lettere g) ed h) sono apportate modifiche di mero rilievo ordinamentale. La lettera i) introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 14 per delineare il trattamento economico del Segretario Generale, articolandolo in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa. La lettera sostituisce altresì il comma 1 dell'articolo 14 prevedendo che il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conservi il trattamento economico in godimento. Il trattamento economico del Presidente è inoltre incrementato da un'indennità di carica ad hoc che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme le attribuzioni del Comitato di gestione, salvo alcune modifiche apportate dalla lettera d) del comma 1 all'articolo 6 del D.Lgs. n. 178 del 2009, per coordinarle con la nuova figura del Segretario Generale.

Le lettere l), m),n),o) apportano i necessari e conseguenti adeguamenti ordinamentali.

Il comma 2 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.

Il comma 3 stabilisce che all'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che le disposizioni non recano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione, che presentano le necessarie disponibilità.

Con particolare riguardo alla figura del Segretario generale, rappresenta che la stessa assorbe, dal punto di vista ordinamentale ma anche sotto il profilo finanziario, quella del dirigente amministrativo e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia, inoltre, che il trattamento economico spettante a questa nuova figura è comunque soggetto al limite previsto dall'articolo 23-*ter*, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal dPCM 23 marzo 2012, e sarà articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a

ufficio dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunque sempre nel rispetto, come detto, del tetto retributivo fissato dalla predetta normativa.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che il dispositivo è retto da una clausola di neutralità *ad hoc* (comma 2), appare evidente che in presenza di un sensibile modifica dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'amministrazione (SNA) con la previsione di nuovi compiti, aggiuntivi rispetto a quelli che sono già previsti dalla legislazione vigente, si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi informativi, volti a suffragarne la piena sostenibilità ad invarianza d'oneri certificata dalla RT¹³.

In tal senso, la Scuola d'ora innanzi dovrà occuparsi anche della promozione e del sostegno dell'aggiornamento professionale del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro (comma 1, lettera a); delle attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e l'attuazione delle azioni contenute nel PNRR (comma 1, lettera b).

Quanto al riordino degli organi di vertice della Scuola, si osserva che il previgente articolo 14 del D.Lgs. 178/2009 prevedeva un emolumento accessorio per la sola figura del Presidente e non per il dirigente amministrativo. Quindi, pur considerando le rassicurazioni della RT sull'equivalenza finanziaria tra la precedente figura del dirigente amministrativo e la nuova del Segretario generale, andrebbe fornito un approfondimento su questo specifico punto.

Pertanto, si ravvisa l'esigenza di un'integrazione della RT, da cui sia possibile trarre più puntuali indicazioni in merito alla sostenibilità dei fabbisogni di funzionamento connessi ai nuovi compiti assegnati alla Scuola dalla norma in esame, nonché in relazione agli oneri correlati al riordino degli organi di *governance* e al nuovo compenso previsto *ad hoc* per la figura del Segretario generale della SNA.

Articolo 6 **(Piano integrato di attività e organizzazione)**

Il comma 1 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, escluse le scuole.

Secondo il comma 2, il piano ha durata triennale ma è aggiornato annualmente, e definisce: gli obiettivi della *performance*; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi; il reclutamento e la valorizzazione delle risorse interne tramite progressioni di

¹³ Sul piano finanziario, va detto che la Scuola riceve, tramite la Presidenza del consiglio dei ministri, un contributo in conto esercizio dal bilancio dello Stato di 13,6 milioni di euro annui, a copertura integrale dei suoi fabbisogni di funzionamento. Cfr. Capitolo 5217 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio dello Stato 2021/2023; Capitolo n. 418 del Bilancio di previsione 2021/2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

carriera; gli strumenti per la trasparenza ed anticorruzione; l'elenco delle procedure da semplificare ogni anno, anche mediante ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure; le modalità di accesso fisico e digitale e per la parità di genere. In base al comma 3, il piano definisce inoltre le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti.

Il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni destinatarie della norma pubblichino il Piano sui rispettivi siti istituzionali nonché sul portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 rimanda l'individuazione degli adempimenti assorbiti dal Piano ad uno o più regolamenti di delegificazione adottati entro 60 giorni previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 6 impone al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e previa intesa in Conferenza unificata, un Piano-tipo per agevolare le pubbliche amministrazioni destinatarie nella redazione dei rispettivi Piani, nel quale siano definite altresì le modalità semplificate per l'adozione del Piano per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Il comma 7 prevede che alla mancata adozione del Piano consegua l'impossibilità di corrispondere la retribuzione di risultato e che rimangano ferme le sanzioni previste dall'art. 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 90 del 2014.

Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria.

La RT certifica che le disposizioni introducono il Piano integrato di attività e organizzazione destinato ad assorbire molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

Precisa che l'intervento è attuato dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'intervento di cui al comma 2, lettera c) è compatibile con le risorse finanziarie riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conclude riferendo che la disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non avendo particolari osservazioni in merito alla sostenibilità degli adempimenti correlati al Piano integrato di attività e organizzazione, atteso che i relativi moduli sembrerebbero in massima parte ricalcare gli atti di pianificazione inerenti al cd. ciclo della performance, che sono già ad oggi previsti in capo alle PA, non ci sono osservazioni.

CAPO II
**MISURE ORGANIZZATIVE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI COORDINAMENTO,
GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR**

Articolo 7
(Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti)

Il comma 1 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Rinvia a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la ripartizione del personale assunto tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attività come individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare n. 80 unità, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all'allegato IV al presente decreto, vengono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR.

Il comma 2 prevede che le graduatorie rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento, in presenza di motivate esigenze, fino a ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.

Il comma 3 stabilisce che per le assunzioni si possa ricorrere alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, si prevede che le assunzioni siano effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che prevede che le PA a decorrere dal 2011 possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Tali assunzioni non sono comunque computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

Il comma 4 prevede che per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Per le restanti amministrazioni di cui al comma 1, al fine di avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. È previsto che gli incarichi di cui al presente comma, di importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all'articolo 1 per la durata massima di trentasei mesi.

Il comma 5 prevede che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicuri la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021.

Il comma 6 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

La RT sul comma 1, segnala che, ai fini della quantificazione degli oneri del personale non dirigenziale diverso da quello del MEF (pari a n. 420 unità), in via prudenziale, sono stati presi a riferimento gli oneri *pro capite* più elevati dei Ministeri e quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito al comma 2 certifica che la norma si limita a prevedere che le graduatorie del predetto concorso rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori n. 300 unità.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che ai relativi costi si fa fronte a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.

Evidenzia che il comma 3 è volto a chiarire che le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 1 sono in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

Conferma che il comma 4 prevede che per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le restanti amministrazioni che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.

In merito al comma 5, certifica che la disposizione prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021

Sul comma 6 conferma che la disposizione individua la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo (euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (4 mesi)	Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
Comma 1	420 funz. t.d. Area III F1	7.657.083	22.969.250
	80 funz. T.d. Area III F1 RGS	1.242.917	3.728.750
Comma 4	Esperti RGS	167.000	500.000
	Esperti	2.668.000	8.000.000
Comma 5	Formazione	865.000	-
		12.600.000	35.198.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conti maggiori spese/entrate correnti (effetti indotti):

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co.1	s	c	8,9	26,7	26,7	26,7	8,9	26,7	26,7	26,7	8,9	26,7	26,7	26,7
Co.1	e	t/c					4,3	12,9	12,9	12,9	4,3	12,9	12,9	12,9
Co.4	s	c	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
Co.4	s	c	2,7	8	8	8	2,7	8	8	8	2,7	8	8	8
Co.5	s	c	0,9				0,9				0,9			
Co.6	s	c	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2

Al riguardo, va considerato innanzitutto che il comma 1 reca l'autorizzazione al reclutamento per non più di 36 mesi di n. 500 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella III area professionale del CCNL comparto "funzioni centrali", di cui n. 80 da destinarsi al Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal proposito, posto che l'onere si presenta a carattere non rimodulabile in relazione alla platea complessivamente prevista dalla norma (non "fino a" n. 500 unità) e dal momento che la RT si limita a riferire che per il calcolo degli oneri complessivi si sarebbe preso a riferimento la retribuzione media spettante ai dipendenti di ministeri con retribuzione più elevata e quelli della Presidenza del consiglio dei ministri, va evidenziato che ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, allorché si sia in presenza di norme di spesa relative al pubblico impiego, la RT debba sempre contenere l'illustrazione dei parametri considerati nella stima degli oneri in relazione al comparto di riferimento, mentre in questo caso essi sono soltanto menzionati senza che si possa confrontare i parametri utilizzati con l'onere complessivo.

Pertanto, pur convenendo in linea di massima sul carattere di prudenzialità dei parametri dichiaratamente assunti nel calcolo, andrebbe richiesto un quadro dettagliato

delle retribuzioni medie annue lorde considerate in relazione ai profili di inquadramento, fornendo distinta evidenza delle voci riconducibili al trattamento economico fondamentale da quelle associabili a trattamento economico accessorio. Inoltre, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate.

Nulla da riferire in merito al computo dell'onere previsto per il 2021, dal momento che lo stesso è stato espressamente calibrato in base all'ipotesi che gli interessati siano assunti al 1 settembre 2021.

Sul comma 3, per i profili di quantificazione, va nuovamente evidenziato che l'espressa deroga ai vincoli dei massimali di spesa per le PA vigenti dal 2011 (per il comparto delle Amministrazioni centrali, il 50% spesa annua sostenuta nel 2009), determina l'alterazione di risparmi già scontati nei tendenziali di spesa¹⁴, per cui andrebbe comunque quantificato il relativo minor risparmio e compensato l'impatto sui saldi.

Sul comma 4 andrebbero solo richieste ulteriori informazioni in merito ai fabbisogni di spesa previsti posto che la stessa norma fissa un limite massimo all'importo dei contratti di consulenza da stipulare (50.000 euro). In relazione alla stima degli oneri previsti per il 2021, andrebbero richiesti ragguagli in merito alla ipotesi considerate e al numero dei contratti stipulati nel corso del secondo semestre.

Sul comma 5, va evidenziato che l'autorizzazione di spesa per la formazione dei nuovi assunti è indicata per il solo 2021, per cui andrebbe confermato che essa possa effettivamente svolgersi entro il corrente anno pur dovendosi ancora bandire il concorso. È da notare che ponendo la spesa di formazione in relazione alle 500 unità da reclutare ai sensi del comma 1, sarebbe stato assunto un onere unitario medio di 1730 euro *pro capite*. Sul punto, andrebbero richiesti ragguagli circa i fattori di spesa considerati e il relativo costo medio ipotizzato.

Per i profili di copertura, posto che il dispositivo in esame provvede alla compensazione degli oneri previsti dalle norme ponendoli a carico di una riduzione della dotazione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio 2021/2023, ponendoli a carico degli accantonamenti del ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità a valere di tali stanziamenti, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti disponibilità, a fronte di interventi eventualmente già programmati.

¹⁴ In proposito, si segnala che la RT annessa al ddl A.C. 2228 della XVI legislatura indicava risparmi di spesa stimati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2011. Cfr. Senato della Repubblica, XVI Legislatura, ddl A.S. 2228, pagina 167 e 237 e Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 81, pagina 95-97.

Articolo 8

(Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

L'articolo istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento, attribuendo ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di coordinamento unitario delle attività del proprio ambito di competenza.

Inoltre, al comma 3 attribuisce al Dipartimento del Tesoro del MEF una serie di compiti di raccordo e verifica istituendo a tal fine presso il medesimo Dipartimento due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale. precisa le modalità di adozione dei regolamenti attuativi.

Il comma 4 individua la procedura accelerata con cui il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo.

Infine, al comma 5 reca l'autorizzazione di spesa, pari a euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

La RT evidenzia che, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, la norma istituisce n. 7 posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sul comma 2 afferma che la norma ha carattere ordinamentale in quanto individua l'ambito territoriale di competenza in cui operano i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale.

In merito al comma 3 certifica che, in considerazione delle attività di raccordo con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR e di verifica in itinere delle eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 anche di tipo integrativo, istituisce n. 2 posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca presso il Dipartimento del tesoro.

Assicura che il comma 4 ha carattere ordinamentale in quanto individua la procedura accelerata con cui il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo. Per tale considerazione gli oneri derivanti dal presente articolo sono calcolati per il 2021 su 5 mesi.

Sul comma 5 certifica che la norma individua la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo (euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (5 mesi)	A decorrere dal 2022
Comma 1	7 DG RTS	759.375	1.821.103
	1 II fascia RTS Roma	60.542	145.299
Comma 3	2 II fascia CSR DT	121.083	290.598
		941.000	2.257.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese /entrate correnti (effetti indotti)

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co.1	s	c	0,8	2	2	2	0,8	2	2	2	0,8	2	2	2
Co.1	e	t/c					0,4	1	1	1	0,4	1	1	1
Co.4	s	c	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
Co.4	e	t/c					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Co.5	s	c	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme istituiscono 7 posizioni dirigenziali di livello generale e 1 posizione di livello non generale presso la RGS, e 2 posizioni di livello non generale presso il Dipartimento del Tesoro occorre evidenziare che il relativo onere complessivo stimato al comma 5 per il 2021 e dal 2022, andrebbe accompagnato dall'illustrazione dei dati e parametri considerati a tal fine per entrambi i contingenti di posizioni dirigenziali, di I e II fascia.

Ciò detto, in particolare, sia agli elementi retributivi considerati, distinguendo le componenti riferibili al trattamento economico fondamentale (tabellare, I.I.S, retr. Pos. parte fissa) distintamente da quelle relative al trattamento accessorio (retribuzione di posizione parte variabile, retribuzione cd. di risultato), che in relazione alla prevista decorrenza dell'onere relativamente all'annualità 2021. Ad ogni modo, richiamando la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Per i profili di copertura, posto che il dispositivo provvede alla compensazione degli oneri previsti dalle norme in esame ponendoli a carico di una riduzione della dotazione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio 2021/2023, ponendoli a carico degli accantonamenti del ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe confermata

l'esistenza delle disponibilità a valere di tali stanziamenti, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti disponibilità a fronte di interventi eventualmente già programmati.

Articolo 9

(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

L'articolo demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation Eu-Italia*, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 165 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-204, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nel numero massimo di mille incarichi.

In particolare, la ripartizione delle risorse finanziarie è nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024.

I reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) da parte della Commissione europea.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

Il comma 2, nel prevedere che i reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, indica la copertura finanziaria degli oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1¹⁵.

¹⁵ Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020), all'art.1, comma 1037, ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni per l'anno 2022 e di 44.573 milioni per l'anno 2023, costituisce un'anticipazione dello Stato rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea relativi al medesimo Programma Next generation Eu. Le risorse del fondo, ai sensi della disciplina recata nei successivi commi della legge di bilancio, sono successivamente versate su due

Per mera "memoria", il prospetto riepilogativo sintetizza gli effetti relativi all' utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia.

(milioni di euro)

	S.N.F.			
norma	2021	2022	2023	2024
Co. 1	20	55	55	35

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti al comma 1, posto che la disposizione reca una autorizzazione di spesa correlata al un limite massimo di incarichi attribuibili da parte delle Amministrazioni territoriali, che rende rimodulabile il relativo onere rispetto alle risorse che ivi vengono stanziare nell'ambito del PNRR – peraltro, condizionandone l'effettivo utilizzo all'approvazione definitiva del medesimo Piano da parte della UE – non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sarebbe utile un chiarimento sulle modalità di individuazione dei fabbisogni delle amministrazioni territoriali, posto che gli incarichi ad esperti per queste ultime possono essere conferiti solo fino al 2024, mentre il precedente articolo 7 per le amministrazioni centrali autorizza incarichi ad esperti fino al 2026. Inoltre, andrebbero almeno forniti elementi di massima in relazione alla procedura di quantificazione del limite massimo di 1.000 esperti.

Sul comma 2, dal momento che al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1, andrebbe confermata la correttezza della mancata esposizione degli effetti a valere di tale fondo di competenza.

appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a titolo di prestito». Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale. Le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse del Fondo e per la loro rendicontazione sono demandate ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

TITOLO II
MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI
NELL'AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR

CAPO I
TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 10

(Avvalimento di personale presso la Presidenza del Consiglio per l'attuazione del PNRR per la digitalizzazione e reclutamenti presso l'Agenzia per l'Italia Digitale)

Il comma 1 prevede un contingente massimo di 338 unità di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso sarà composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero, anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente e i compensi degli esperti. A tal fine, è prevista una spesa nel limite di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

Il comma 2 prevede, per la selezione degli esperti, una procedura con "avviso pubblico", che prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta e almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette procedure selettive o anche solo singole fasi delle medesime potranno svolgersi anche con modalità telematiche anche automatizzate

Il comma 3 prevede che per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 sia autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026.

La RT sui commi 1-3 si limita a fornirne la descrizione.

Per mera memoria, il prospetto riepilogativo degli effetti ascrive l'utilizzo delle risorse ai fini in esame a quelle tratte del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia.

norma	S.N.F.			
	2021	2022	2023	2024
Co. 1	9,3	28	28	28
Co. 3	1	3	3	3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che il comma 1 individua un contingente massimo di esperti, consentendo quindi una modulabilità nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista.

In ogni caso, andrebbero forniti dati almeno di massima concernenti la composizione ed i compensi da corrispondere agli esperti i quali saranno definiti solo successivamente con apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Circa la possibilità di acquisire personale in fuori ruolo o comando da altre amministrazioni, va evidenziato che la specifica disciplina degli istituti del fuori ruolo e del comando si contraddistingue per i diversi effetti finanziari e organici per le Amministrazioni che ne sono interessate, ai sensi degli articoli 56-58 del D.P.R. n. 3/1957 e dell'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I., in cui è espressamente stabilito che in tutti i casi – anche se previsti da normative speciali – nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche che siano dotati di autonomia finanziaria sono tenuti ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il detto personale è sempre tenuta al rimborso all'amministrazione di appartenenza anche dell'onere relativo al trattamento fondamentale.

In relazione alle spese di funzionamento previste dal comma 3, pur considerando che trattasi di autorizzazione predisposta sotto forma di limite massimo di spesa, va evidenziato che la RT non fornisce alcun elemento idoneo a rassicurare circa l'adeguatezza della dotazione aggiuntiva di risorse previste per la Presidenza del consiglio, rispetto al nuovo contingente di esperti. Solo deduttivamente è possibile trarre una sommaria indicazione circa le risorse previste dal 2022 al 2026, che ammonterebbero a 8.900 euro annui circa *pro capite* per "esperto".

In proposito, appare indispensabile la richiesta di ogni elemento informativo che sia in grado di confermare la congruità di tale stima, alla luce della puntuale esposizione di tutti i fattori di spesa da considerare ai fini del calcolo del costo medio unitario (fitto locali; postazioni lavorative, mobilio etc. etc.).

Il comma 4 autorizza l'AgiD ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di n. 67 unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, nell'indicato limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

La RT, per quanto riguarda AGID rappresenta di seguito il dettaglio del costo unitario dei funzionari a tempo determinato di Area III F1.

A	B	A+B
Retribuzione <i>pro capite</i> lordo Stato	Incremento contrattuale 3,78%	Retribuzione <i>pro capite</i> lordo Stato con incremento contrattuale
53.592,00	2.025,77	55.617,77

		2021 (4 mesi)	Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
Comma 4	67 funz. t.d. Area III F1	1.242.130,20	3.726.390,59

Per mera "memoria", il prospetto riepilogativo degli effetti mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia

norma	S.N.F.			
	2021	2022	2023	2024
Co. 4	1,2	3,7	3,7	3,7

Al riguardo, va evidenziato che il comma 4 prevede l'espressa deroga ai vincoli dei massimali di spesa per le PA vigenti dal 2011 (per il comparto delle Amministrazioni centrali, il 50% spesa annua sostenuta nel 2009), a cui erano già associati effetti di risparmio a regime da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente¹⁶. Pertanto, la norma determina l'alterazione di risparmi già scontati nei tendenziali di spesa, per cui andrebbe comunque quantificato il relativo minor risparmio e compensato l'impatto sui saldi.

Sui profili inerenti i parametri retributivi considerati nel computo degli oneri retributivi "lordi", in ragione annua, alla luce degli elementi forniti dalla RT, che appaiono congrui, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 prevede che i reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

La RT conferma che nel prevedere che i reclutamenti di cui al presente articolo siano autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea reca la copertura finanziari disponendo che agli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni ivi contenute, pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 178/2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

¹⁶ In proposito, si segnala che la RT annessa al ddl A.C. 2228 della XVI legislatura indicava risparmi di spesa stimati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2011. Cfr. Senato della Repubblica, XVI Legislatura, ddl A.S. 2228, pagina 167 e 237; e Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 81, pagina 95-97.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT
MITD	c. 1	9.334.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	18.666.000	140.000.000
	c. 3	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	15.000.000
AGID	c. 4	1.242.131	3.726.391	3.726.391	3.726.391	3.726.391	3.726.391	19.874.086
		11.576.131	34.726.391	34.726.391	34.726.391	34.726.391	24.392.391	174.874.086

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che gli oneri riconducibili alle norme in esame vengono posti a carico della dotazione del PNRR, condizionatamente alla approvazione definitiva di tale Piano in sede UE, nulla da osservare.

CAPO II

MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA ORDINARIA E AMMINISTRATIVA

Articolo 11

(Addetti all'ufficio per il processo)

Il comma 1 autorizza l'assunzione di addetti all'ufficio per il processo: 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell'ambito della giustizia amministrativa; entrambi i contingenti saranno assunti in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato. Nello specifico, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo della giustizia ordinaria e di quella amministrativa e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga alla disciplina generale sui rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile nella PA (di cui all'art. quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁷), il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. È previsto che nell'ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a n. 400, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario.

Inoltre, similmente, per favorire la piena operatività dell'ufficio per il processo amministrativo, la Giustizia amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di n. 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, così ripartito: n. 250 unità complessive per

¹⁷ L'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) detta la disciplina del lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, stabilendo in primo luogo che l'attività lavorativa necessaria per svolgere l'attività amministrativa che rappresenta il c.d. «fabbisogno ordinario» deve essere assicurata da personale assunto «esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato». La medesima disposizione attribuisce alle pp.aa. la facoltà di sottoscrivere «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché di avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa» soltanto se il ricorso a siffatte forme di impiego sia giustificato dal «carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» delle attività amministrative alle quali saranno addetti i neo-assunti.

i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e n. 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea e in base al comma 6 anche subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

Il comma 2 con riferimento alle procedure assunzionali nell'ambito della giustizia ordinaria, specifica i titoli richiesti per l'accesso, i profili professionali secondo quanto previsto dalla tabella 1, che contiene una descrizione di ciascun profilo. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. L'amministrazione potrà stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.

Il comma 3, alle lettere a)-d), individua altresì i profili professionali per le assunzioni da parte della Giustizia amministrativa. In particolare, dispone che il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia amministrativa, è composto dai seguenti profili professionali: a) funzionari amministrativi – area III –posizione economica F1; b) funzionari informatici – area III – posizione economica F1; c) funzionari statistici – area III –posizione economica F1; d) assistenti informatici – area II –posizione economica F2.

Il comma 4, alle lettere a)-d), specifica che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro presso l'ufficio del processo: costituisca titolo per l'accesso al concorso in magistratura; equivalga ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali nonché sia titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria.

Il comma 5 prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito.

Il comma 7, alle lettere a) -b), autorizza: a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia; b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

La RT ribadisce che la norma autorizza il Ministero della giustizia a indire procedure per il reclutamento, anche in diversi scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo.

Poi, sottolinea che il medesimo comma 1, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, autorizza anche la Giustizia amministrativa ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di n. 326 unità di addetti all'Ufficio per il processo, con contratto

di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi.

In particolare, come anche specificato al comma 3, si prevede:

- a) l'assunzione con contratti a tempo determinato della durata di 30 mesi: n. 250 funzionari, inquadrabili nell'area III – posizione economica F1 – titolo di accesso: laurea, di cui: n. 240 funzionari amministrativi; n. 7 funzionari informatici; n. 3 funzionari statistici;
- b) l'assunzione con contratti a tempo determinato dalla durata di 30 mesi di n. 76 assistenti informatici, inquadrabili nell'area II – posizione economica F2 – titolo di accesso: diploma di scuola secondaria superiore.

Gli oneri sono stati quantificati come nelle tabelle che seguono:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Onere relativo all'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e nove mesi - nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio del processo in numero non superiore a 400.

Parametri stipendiali															
	E m o l u m e n t i				Totale lordo dipendente	O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			Totale onere-procapite emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio (FRD)/ Risultato (ultimo parametro utilizzato)	Rinnovo Contratto 3,78%	Onere Pro-capite Totale	Onere Totale		
	Stipendio	IVC	13 [^]	Indennità di amministrazione/ retribuzione di posizione fissa e variabile		A m m i n i s t r a z i o n e									
						F.do pens.	Opera prev.	IRAP							
Area III FI	8.250	22.291,78	-	1.857,65	5.192,93	29.342,26	7.100,85	1.666,65	2.494,10	11.261,60	40.603,96	1.459,64	1.590,00	43.653,60	360.142.194,80
	8.250												onere annuale		360.142.194,80

Riepilogo oneri annuali TAB 2

	2022	2023	2024	2025	2026
UNITA' DI PERSONALE	01/01/2022-31/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2024-31/07/2024		
8.250	360.142.194,80	360.142.194,80	210.082.946,97		
		01/07/2024-31/12/2024	01/01/2025-31/12/2025	01/01/2026-30/06/2026	
8.250		180.071.097,40	360.142.194,80	180.071.097,40	
TOTALE ANNUO	360.142.194,80	360.142.194,80	390.154.044,37	360.142.194,80	180.071.097,40

Riepilogo oneri per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo

Anno 2022	euro 360.142.195
Anno 2023	euro 360.142.195
Anno 2024	euro 390.154.044
Anno 2025	euro 360.142.195
Anno 2026	euro 180.071.098

Giustizia amministrativa

Il costo delle risorse umane è stato calcolato in base alla disciplina prevista dai contratti nazionali di categoria vigenti, con l'applicazione di ogni istituto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato. Sono stati altresì calcolati gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto nazionale e ogni contributo previdenziale.

In particolare, il costo unitario per ogni funzionario è pari ad euro 51.877,55; è pari ad euro 45.121,42 per ogni assistente informatico.

-per € 32.423.467,57 per 250 funzionari amministrativi;

-per € 8.573.070,52 per 76 assistenti informatici;

per un onere complessivo di euro 40.996.538 per l'assunzione a tempo determinato di n. 326 unità di personale da adibire agli Uffici del processo per un arco temporale di 60 mesi dal 2022-2026.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI 2021-2026

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
FUNZIONARI - AREA III - F1 - PRIMO CONTINGENTE	130	€ 51.877,55	€ 0,00	€ 6.744.081,50	€ 6.744.081,50	€ 3.372.040,75		
ASSISTENTI INFORMATICI - AREA II - F2 - PRIMO CONTINGENTE	38	€ 45.121,42		€ 1.714.613,96	€ 1.714.613,96	€ 857.306,98		
FUNZIONARI - AREA III - F1 - SECONDO CONTINGENTE	120	€ 51.877,55				€ 3.112.653,00	€ 6.225.306,00	€ 6.225.306,00
ASSISTENTI INFORMATICI - AREA II - F2 - SECONDO CONTINGENTE	38	€ 45.121,42				€ 857.306,98	€ 1.714.613,96	€ 1.714.613,96
TOTALI COSTI				€ 8.458.695,46	€ 8.458.695,46	€ 8.199.307,71	€ 7.939.919,96	€ 7.939.919,96

Sul comma 7 conferma che la disposizione prevede la copertura finanziaria prevedendo: a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026 a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia; b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli

anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Per mera "memoria", il prospetto riepilogativo degli effetti mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*

norma	S.N.F.			
	2021	2022	2023	2024
Co. 1		360,1	360,1	390,2
Co. 1		8,5	8,5	8,2

Al riguardo, per i profili di quantificazione, per entrambi i contingenti da assumere presso gli uffici della giustizia ordinaria e presso la giustizia amministrativa, in considerazione degli elementi e parametri adottati dalla RT nella quantificazione dell'onere retributivo annuo da sostenersi in relazione al profilo di inquadramento previsto (III Area, liv. F1 e Area II, liv.F2 C.C.N. Ministeri, dipendenti del dicastero della Giustizia), ivi indicandosi le singole componenti del trattamento economico "principale", ivi comprese le aliquote considerate nella determinazione degli oneri a carico dell'amministrazione, si rende non di meno necessaria l'acquisizione di alcuni elementi retributivi non espressamente indicati.

In particolare, per quanto riguarda il contingente di 16.500 unità per la giustizia ordinaria andrebbero richiesti i dati concernenti gli emolumenti previsti nel trattamento economico "accessorio", ivi solo sommariamente indicati dalla RT in relazione al Fondo Risorse decentrate e all'indennità di risultato (1.459 euro annui), nonché ulteriori elementi informativi in relazione all'incremento previsto per il rinnovo del C.C.N.L 2016/2018 (3,78%). Ad ogni modo, in linea di massima, si conviene circa la sostanziale prudenzialità del costo annuo lordo per l'Amministrazione indicato dalla RT in 43.653 euro annui.¹⁸

Per il contingente di 326 unità da assumere per la giustizia amministrativa, in considerazione degli elementi adottati nella quantificazione dell'onere retributivo annuo in relazione al profilo di inquadramento previsto (II e III Area, liv. F1-F2 C.C.N.L Ministeri, dipendenti della Giustizia Amministrativa), ivi indicando la RT il solo dato relativo al trattamento economico omnicomprensivo delle due qualifiche, si rende

¹⁸ A tale proposito, dati Del conto Annuale della RGS aggiornati al 2019 evidenziano una totale degli emolumenti relativi al costo "medio" di un funzionario III area del dicastero della giustizia pari a 33.384 euro annui, comprensivi di 26.267 euro di voci stipendiali e di 7.117 euro di indennità accessorie varie, cui va aggiunto 8,8% di contributi a carico del lavoratore. Invece, i dati esposti dalle tavole riportate nel DPCM della Funzione pubblica recante autorizzazione alle assunzioni (riammissioni in servizio) di funzionari giudiziari, indicava un onere unitario annuo omnicomprensivo pari a 42.063 euro. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2020 (Dati al 2019), tavole Costo medio sul sito internet del dicastero; D.P.C.M. 15 novembre 2018, annessa Tavola n. 5.

comunque necessaria l'acquisizione dei dati relativi ai singoli elementi retributivi considerati, distintamente per le componenti relative al trattamento principale ed accessorio, distintamente per i funzionari e gli assistenti). Ad ogni modo, in linea di massima, si conviene circa la prudenzialità del costo annuo lordo indicato per l'Amministrazione di 51.877 euro annui per i funzionari (Liv. F1) e di 45.121 euro annui per gli impiegati di II area (Liv. F2).

Inoltre, richiamando quanto espressamente previsto dal Paragrafo 5 della Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., si rileva la mancata indicazione degli effetti "indotti", di cui andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo, con l'indicazione delle specifiche aliquote fiscali e contributive utilizzate per la quantificazione.

Poi, rilevando che la norma prevede che le procedure assunzionali debbano essere attivate già nel 2021 – prevedendosi l'onere invece solo dal 2022 – ed evidenziando che l'autorizzazione assunzionale è prevista quale limite massimo (ovvero fino a 16.500 unità e fino a 326 unità), andrebbe confermato che alcun onere di personale è previsto sostenersi nel 2021. Quanto alle procedure selettive, si rinvia all'articolo 14.

Infine, in considerazione dell'entità dei reclutamenti in questione, andrebbero richiesti elementi informativi in merito agli eventuali fabbisogni di spesa correlati all'adeguamento delle dotazioni di ufficio ed informatiche delle Amministrazioni giudiziarie coinvolte nei reclutamenti in esame, fornendosi a tal fine ragguagli in merito alla sostenibilità a valere delle sole risorse strumentali già previste dalla legislazione vigente nei loro bilanci. In caso contrario, la RT andrebbe integrata da una stima dei relativi oneri aggiuntivi di spesa, con l'indicazione di idonea copertura finanziaria, tenuto conto che tali tipologie di oneri non sarebbe a rigore associabile al finanziamento mediante il ricorso alle risorse del PNRR.

Per i profili di copertura, posto che la norma si limita ad indicare la copertura finanziaria a valere delle risorse iscritte nel Fondo di rotazione per il finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, e corrispondendo la mancata contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica alle modalità assentite in sede UE circa la contabilizzazione degli effetti degli interventi posti a carico di tale Piano, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe sin d'ora chiarito se le risorse verranno attinte al conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, in relazione ai contributi a fondo perduto, ovvero, a quello in cui è stabilito affluiranno i contributi a titolo di prestito.

Articolo 12

(Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo)

L'articolo demanda al Ministro della giustizia, l'individuazione dei tribunali o corti di appello cui assegnare gli addetti all'ufficio per il processo; individua invece direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa. L'individuazione delle modalità di utilizzo degli addetti all'ufficio del processo è demandata ai singoli

capi degli uffici giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativi, tramite la predisposizione di uno specifico progetto organizzativo.

La RT certifica che le disposizioni di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 13

(Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR)

L'articolo disciplina il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi per assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR.

In particolare, il comma 1, alle lettere a)-c), prevede che al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

a) nn. 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i): tecnico IT *senior*; tecnico IT *junior*; tecnico di contabilità *senior*; tecnico di edilizia *senior*; tecnico statistico; tecnico di amministrazione; analista di organizzazione;

b) nn. 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f): tecnico IT *junior*; tecnico di contabilità *junior*; tecnico di edilizia *junior*;

c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l): operatore di data entry.

Il comma 3, richiamando i contenuti degli Allegati II e III del decreto-legge, delinea anche le caratteristiche professionali e le attività che saranno chiamate a svolgere le unità di personale assunte dal Ministero della giustizia ai sensi del presente articolo e dalla Giustizia amministrativa in base ai sensi dell'articolo 11, comma 3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e ogni istituto contrattuale, sono normativamente equiparati, per quanto applicabile:

- per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i) (1.660 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di laurea), ai profili dell'area III, posizione economica F1;
- per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f) (750 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado – istituto tecnico), ai profili dell'area II, posizione economica F2;
- per il profilo di cui al comma 2, lettera l) (nn. 3.000 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado), ai profili dell'area II, posizione economica F1.

Al personale assunto dalla giustizia amministrativa non spetta il compenso per incentivazione della produttività previsto dall'articolo 37, comma 13 del DL 98/2011.

L'amministrazione potrà stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della

prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Si specifica che il reclutamento in questione avviene al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate e che la conclusione dei contratti di lavoro è autorizzata in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il comma 4 riconosce a coloro che siano stati assunti e abbiano svolto le funzioni per i previsti 36 mesi, titoli di preferenza nelle procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato.

Il comma 5 dispone che l'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

Il comma 6 dispone che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della giustizia.

La RT conferma che i commi 1 e 2 autorizzano il Ministero della giustizia ad indire procedure di reclutamento, in relazione a profili professionali non compresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, di un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

- 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i): tecnico IT senior, tecnico di contabilità senior, tecnico di edilizia senior, tecnico statistico, tecnico di amministrazione, analista di organizzazione. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1;
- 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f): tecnico IT junior, tecnico di contabilità junior, tecnico di edilizia junior. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2;
- 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera j): operatore di data entry. Il profilo in esame è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1.

La quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata come nella tabella che segue:

Onere relativo all'assunzione di un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR –

		E m o l u m e n t i				Elemento perequativo	Totale lordo dipendente	O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			Totale onere <i>pro capite</i> emolumenti fissi	Onere accessorio	Rinnovo Contrattuale (3,78 % AIII E 4,24% AII)	Onere <i>pro capite</i> Totale	Onere Totale
		Stipendio	I.V.C.	13^	Indennità di amministrazione			F.do pens.	Opera prev.	IRAP					
								24,20%	5,68%	8,50%					
Area III F1	1.660	22.291,78	-	1.857,65	5.192,93	-	29.342,36	7.100,85	1.666,65	2.494,10	40.603,96	1.459,64	1.590,00	43.653,60	72.464.974,95
Area II F2	750	19.132,15	-	1.594,35	4.083,30	267,60	25.077,40	6.068,73	1.424,40	2.131,58	34.702,10	1.459,64	1.533,26	37.695,00	28.271.248,61
Area II F1	3.000	18.203,28	-	1.516,94	3.714,69	258,00	23.692,91	5.733,68	1.345,76	2.013,90	32.786,25	1.459,64	1.452,03	35.697,91	107.093.743,64
	5.410														
													onere annuale		207.829.967,20
													onere triennale		623.489.901,60

Riepilogo oneri annuali – TAB. 5

	2022	2023	2024
	01/01/2022-31/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2024-31/12/2024
TOTALE PER 5.410 UNITA' DI PERSONALE	207.829.967,20	207.829.967,20	207.829.967,20

Riepilogo oneri per il reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR – 5410 unità di personale

Anno 2022	euro 207.829.968
Anno 2023	euro 207.829.968
Anno 2024	euro 207.829.968

Sul comma 6 la RT si limita a ribadire il contenuto.

Per mera "memoria", il prospetto riepilogativo degli effetti mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia

	S.N.F.			
norma	2021	2022	2023	2024
Co. 1		207,8	207,8	207,8

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che il dispositivo autorizza il reclutamento a t.d. di n. 5410 unità complessive, per massimo 36 mesi, di cui la RT fornisce il quadro dettagliato degli oneri previsti ed i quadri di calcolo. Tuttavia, si rende comunque necessaria l'acquisizione di alcuni elementi non dettagliatamente indicati.

In particolare, andrebbero richiesti i dati concernenti gli emolumenti previsti nel trattamento economico "accessorio", ivi solo sommariamente indicati dalla RT (1.459 euro annui), nonché ulteriori elementi informativi in relazione alla indicazione dell'incremento previsto per il rinnovo del C.C.N.L 2016/2018 (3,78% per l'Area III e 4,24% per l'Area II). Ad ogni modo, in line di massima, si conviene non di meno circa la sostanziale prudenzialità del costo annuo lordo indicato per l'Amministrazione indicato in 43.653 euro annui per i funzionari di area III, posizione F1¹⁹ e in 37.695 euro

¹⁹ A tale proposito, dati del conto Annuale della RGS aggiornati al 2019 evidenziano una totale degli emolumenti relativi al costo "medio" di un funzionario III area del dicastero della giustizia pari a 33.384 euro annui, comprensivi di 26.267 euro di voci stipendiali e di 7.117 euro di indennità accessorie varie, cui va aggiunto 8,8% di contributi a carico del lavoratore. Invece, i dati esposti dalle tavole riportate nel DPCM della Funzione pubblica recante autorizzazione alle assunzioni (riammissioni in servizio) di funzionari giudiziari, indicava un onere unitario annuo omnicomprensivo pari a 42.063 euro. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2020 (Dati al 2019), tavole Costo medio sul sito internet del dicastero; D.P.C.M. 15 novembre 2018, annessa Tavola n. 5.

annui per i funzionari di area II, posizione F2²⁰ e in 35.697 euro annui per i funzionari di area II, posizione F1²¹.

Inoltre, richiamando quanto espressamente previsto dal Paragrafo 5 della Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., si rileva la mancata indicazione degli effetti "indotti", di cui andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo, con l'indicazione delle specifiche aliquote fiscali e contributive utilizzate per la quantificazione degli effetti.

Inoltre, rilevando che la stessa norma prevede che le procedure assunzionali debbano essere attivate già nel 2021 – prevedendosi però che l'onere possa decorrere solo dal 2022 – ed evidenziando che l'autorizzazione assunzionale è prevista quale limite massimo, andrebbe confermato che alcun onere per le assunzioni è previsto da sostenersi nel 2021. Quanto alle procedure selettive, si rinvia all'articolo 14.

Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica nelle annualità 2022/2024, in considerazione della circostanza che l'onere è contabilizzato in misura integrale nelle annualità del triennio (28.271.248 euro annui), non ci sono osservazioni. Tuttavia, va evidenziato che il comma 3 prevede l'espressa deroga ai vincoli dei massimali di spesa per le PA vigenti dal 2011 in forza dell'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 (per il comparto delle Amministrazioni centrali, il 50% spesa annua sostenuta nel 2009), a cui erano già associati effetti di risparmio a regime da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente²². Pertanto, la norma determina l'alterazione di risparmi già scontati nei tendenziali di spesa, per cui andrebbe comunque quantificato il relativo minor risparmio e compensato l'impatto sui saldi.

Per i profili di copertura, posto che la norma provvede ad indicare la copertura finanziaria a valere delle risorse iscritte nel Fondo di rotazione per il finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, e corrispondendo la mancata contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica alle modalità assentite in sede UE circa la contabilizzazione degli effetti degli interventi posti a carico di detto Piano, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe sin d'ora chiarito se le risorse verranno attinte dal conto corrente infruttifero aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in relazione ai

²⁰ A tale proposito, dati del conto Annuale della RGS aggiornati al 2019 evidenziano una totale degli emolumenti relativi al costo "medio" di un funzionario III area del dicastero della giustizia pari a 28.295 euro annui, comprensivi di 22.180 euro di voci stipendiali e di 6.115 euro di indennità accessorie varie, cui va aggiunto 8,8% di contributi a carico del lavoratore. Invece, i dati esposti dalle tavole riportate nel DPCM della Funzione pubblica recante autorizzazione alle assunzioni di assistenti giudiziari F2 della II Area, indicava un onere unitario annuo onnicomprensivo pari a 38.148 euro lordi. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2020 (Dati al 2019), tavole Costo medio sul sito internet del dicastero; D.P.C.M. 15 novembre 2018, annessa Tavola n. 5.

²¹ I dati esposti dalle tavole riportate nel DPCM della Funzione pubblica recante autorizzazione alle assunzioni di assistenti giudiziari F1 della II Area, indicava un onere unitario annuo onnicomprensivo pari a 33.888 euro lordi. Cfr. D.P.C.M. 15 novembre 2018, annessa Tavola n. 5.

²² In proposito, si segnala che la RT annessa al ddl A.C. 2228 della XVI legislatura indicava risparmi di spesa stimati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2011. Cfr. Senato della Repubblica, XVI Legislatura, ddl A.S. 2228, pagina 167 e 237; e Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 81, pagina 95-97.

contributi a fondo perduto, ovvero e a quello in cui affluiranno i contributi a titolo di prestito.

Articolo 14 ***(Procedura straordinaria di reclutamento)***

L'articolo disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13.

In particolare, il comma 1, alle lettere a)-e), al fine di assicurare la necessaria speditezza del reclutamento, è stabilito che il Ministero della giustizia richieda alla Commissione interministeriale RIPAM (che può a sua volta avvalersi di Formez PA) di avviare le procedure di reclutamento per tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta.

Il comma 2, alle lettere a)-d), autorizza altresì la Giustizia amministrativa a procedere mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta dei candidati (che potrà essere svolta anche da remoto) all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3. I titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono ivi indicati.

Il comma 3 stabilisce che il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte d'appello nonché di singolo circondario di tribunale.

Il comma 4 prevede che ogni candidato, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per più di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa può presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.

Il comma 5 precisa che per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011.

Il comma 6 disciplina la composizione delle commissioni esaminatrici. Queste ultime, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, i dirigenti di livello non generale, gli avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e i professori ordinari o associati, nonché i ricercatori di tipo B, materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per il resto (ad esempio in tema di supplenze), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ordinarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il comma 7 afferma che per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale è decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procederà alla selezione di tutte le figure professionali, formando distinte graduatorie. Per la selezione dei candidati dell'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, una sola commissione, che stilerà una unica graduatoria per ogni profilo.

Il comma 8 stabilisce che per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, la commissione esaminatrice sia composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da n.2 dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro sessanta giorni dall'insediamento. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.

Il comma 9, alle lettere a)-c), individua i titoli preferenziali nelle procedure di reclutamento sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa.

Il comma 10 prevede che a parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.

Il comma 11 disciplina le modalità di formazione delle graduatorie all'esito della selezione per titoli. In particolare, si dispone che per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.

Il comma 12 prevede che per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di

esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 13 prevede che per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

La RT conferma che la disposizione reca varie norme in tema di procedure straordinarie per il reclutamento del personale di cui agli articoli precedenti. In particolare, si prevede che per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, l'Amministrazione della giustizia ordinaria e la Giustizia amministrativa procedono alle assunzioni di tutti i profili professionali mediante concorso pubblico per titoli e la sola prova scritta.

Tabella oneri procedure concorsuali:

Unità 5.410 – commissione III area			
onere medio		8.000	
presidente (o supplente)	1	8.800	8.800
componente (o supplente)	2	8.000	16.000
segretario (o supplente)	1	6.400	6.400
totale onere commissione			31.200
totale 6 commissioni III Area			6 187.200
Unità 5.410 – commissione II area			
onere medio		6.500	
presidente (o supplente)	1	7.150	7.150
componente (o supplente)	2	6.500	13.000
segretario (o supplente)	1	5.200	5.200
totale onere commissione			25.350
totale 4 commissioni III Area			4 101.400
Unità 16500 – commissione III area			
onere medio		8.000	
presidente (o supplente)	1	8.800	8.800
componente (o supplente)	4	8.000	32.000
segretario (o supplente)	1	6.400	6.400
totale onere commissione			47.200
totale 2 commissioni III Area			2 94.400
RIEPILOGO:			
oneri commissioni			383.000
Oneri riflessi (32,7%)			125.241
			TOT.508.241
			N.Com.
procedure digitali	240.000		12 2.880.000
oneri di sicurezza	19.548		12 234.580
Totale oneri procedure concorsuali			3.622.821

Con riferimento agli oneri per le Commissioni, la stima tiene conto di quanto previsto nel DPCM 24 aprile 2020.

Riepilogo oneri procedure concorsuali

Anno 2021 euro 3.281.709

Anno 2023 euro 341.112

Di seguito il dettaglio degli oneri riferiti alle procedure concorsuali e alla spesa per strumentazioni informatiche della Giustizia amministrativa.

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Commissione esaminatrice – valore medio – primo contingente	8		€ 300.800,00					
Postazioni informatiche	168	€ 1.000,00	€ 168.000,00					
Spese procedura – primo contingente		€ 20.000,00	€ 20.000,00					
Commissione esaminatrice – valore medio -secondo contingente	8					€ 300.800,00		
Spese procedura – secondo contingente						€ 20.000,00		
TOTALI COSTI			€ 488.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320.800,00	€ 0,00	€ 0,00

La RT ribadisce che il comma 13, per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 autorizza, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Per mera "memoria", il prospetto riepilogativo degli effetti mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*

norma	S.N.F.			
	2021	2022	2023	2024
	0,3		0,3	
	0,5			0,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito alla stima degli oneri medi attesi per i componenti delle commissioni concorsuali occorre evidenziare che la RT non fornisce alcuna indicazione in merito ai criteri adottati nella stima.

In proposito, richiamando l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, lungi dal potersi ritenere esaustivo il mero rinvio a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in tema di determinazione dei compensi) si ravvisa l'esigenza dell'acquisizione dei parametri, delle ipotesi (n. sedute e giorni /lavoro)) e dei determinanti utilizzati per la quantificazione del citato onere "medio", sommariamente indicato in ragione *pro capite* da riconoscersi ai componenti delle commissioni per

ciascun procedura, con l'indicazione delle relative fonti e ogni ulteriore elemento che si renda utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.

In aggiunta, come peraltro espressamente previsto dalla normativa contabile²³, andrebbero esplicitati i parametri di calcolo degli oneri riflessi che la RT indica sinteticamente nel 32,7% degli emolumenti.

A tal fine, si rappresenta poi che nel calcolo degli oneri alcuna indicazione è fornita dalla RT in merito al calcolo delle spese ipotizzate, trasversalmente per tutte le complessive n. 12 procedure concorsuali, relativamente all' onere da sostenersi per le procedure "digitali" (240.000 euro per ciascuna procedura) e in relazione alla "sicurezza" (19.548 euro per ciascuna procedura) delle stesse.

Si rileva poi che non appare chiara la diversa entità dei costi delle procedure concorsuali per il 2021 e per il 2023, considerato che nella prima procedura dal costo di 3,3 milioni di euro circa dovrebbero essere assunte 8.250 unità di cui all'articolo 11 e 5.410 unità di cui all'articolo 13 mentre nella seconda procedura dal costo di soli 0,3 milioni di euro dovrebbero essere assunte altre 8.250 unità di cui all'articolo 11. Sulla stima dei costi incide in misura preponderante la componente "procedure digitali" per cui sembrerebbe sia stato assunto che le modalità digitali saranno utilizzate solo nella procedura del 2021. Tuttavia, anche qualora nel 2023 la procedura dovesse svolgersi con la presenza fisica di tutti i candidati, andrebbero considerati altri costi come ad esempio per l'allestimento e la sorveglianza delle sedi di esame e per la cancelleria.

Quanto ai reclutamenti previsti per la Giustizia amministrativa, posto che la RT si limita a distinguere gli oneri in relazione alle commissioni previste per le procedure di reclutamento del primo e del secondo contingente (da sostenersi nel 2021 e nel 2024), andrebbero parimenti richiesti ragguagli circa i criteri e le ipotesi considerate nella stima degli oneri ipotizzati. Come già osservato per le altre procedure concorsuali, andrebbero chiariti i motivi per cui le spese previste per l'allestimento di postazioni informatiche sono previste solo nel 2021 e non nel 2024 per la seconda selezione e perché non sono stati considerati in alternativa i costi di svolgimento della selezione in presenza.

Per i profili di copertura, posto che la norma provvede ad indicare la copertura finanziaria a valere delle risorse iscritte nel Fondo di rotazione per il finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, e corrispondendo la mancata contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica alle modalità assentite in sede UE circa la contabilizzazione degli effetti degli interventi posti a carico di detto Piano, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe sin d'ora chiarito se le risorse verranno attinte al conto corrente infruttifero aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in relazione ai contributi a fondo perduto, ovvero, a quello in cui affluiranno i contributi a titolo di prestito.

²³ Circola del Dipartimento della R.G.S. n. 32/2010.

Articolo 15 *(Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)*

L'articolo disciplina la permanenza nell'ufficio di assegnazione del personale neoassunto, mirando a contenere le richieste di mobilità, per cui il personale di cui agli articoli 11 e 13 permarrà nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato, salvo domande fondate su circostanze sopravvenute e comunque nell'ambito distrettuale/circondariale della procedura assunzionale.

Il comma 2 previo richiamo ai presupposti e al contesto operativo dell'assunzione, inquadra la mobilità interna temporanea su domanda del dipendente all'interno del medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. La maggior parte delle circostanze idonee a fondare la richiesta di mobilità, d'altronde, emergerà al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso, allorquando potrà essere fatto valere ogni fattore tale da costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. Le richieste successive potranno fondarsi soltanto su circostanze sopravvenute. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non potrà comunque essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, nè essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale da parte dei presidenti delle corti di appello o dei procuratori generali.

Il comma 3 prevede che per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.

La RT certifica che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 16 *(Attività di formazione)*

Il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia assicuri l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinati agli uffici per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.

Il comma 2 stabilisce che per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.

Il comma 3 dispone che per l'attuazione, delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea:

- per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024;
- per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024.

Per entrambi si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo.

La RT certifica che la disposizione stabilisce, in tema di attività di formazione, che l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la Giustizia amministrativa assicurino l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto.

Precisa che relativamente all'Amministrazione giudiziaria ordinaria, ai fini della quantificazione del relativo onere, si è ipotizzato per la preliminare attività formativa a "distanza", della durata di un mese, un costo medio mensile *pro capite* di circa euro 15,48 (15.180 unità x 15,48 = 235.000 importo arrotondato), per poi proseguire negli anni 2022, 2023 e 2024 la formazione con specifici percorsi didattici ipotizzando un costo annuo medio *pro capite* di circa euro 132,00 per l'anno 2022, di circa euro 96,00 per l'anno 2023 e di circa euro 137,00 per l'anno 2024.

L'onere complessivo è stato calcolato come indicato nella seguente tabella:

	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Onere annuo complessivo formazione personale	235.000,00	2.000.000,00	1.460.000,00	1.102.000,00	4.797.000,00

Di seguito il dettaglio degli oneri riferiti all'attività di formazione gestita dalla Giustizia amministrativa.

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Formazione -primo contingente	168	€ 223,00		€ 37.464,00				
Formazione secondo contingente	158	€ 223,00				€ 35.234,00		
Totali costi				€ 37.464,00		€ 35.234,00		

In merito al comma 3, certifica che ivi si autorizza, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Per mera memoria, il prospetto riepilogativo degli effetti mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia

	S.N.F.			
Norma	2021	2022	2023	2024
Art.16	0,2	2	1,5	1,1
Art.16		0,0		0,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che le risorse in questione appaiono chiaramente rimodulabili e dunque compatibili con un limite massimo di spesa, andrebbero richiesti elementi e dati idonei a comprovare la congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni di spesa prevedibili in relazione alla predisposizione dal 2022 di piani di didattici e formativi, da svolgersi anche in via telematica in favore dei neo assunti.

Sul punto, considerato che la RT si limita a fornire una stima sommaria della spesa da sostenersi, andrebbero chiarite le ragioni sottostanti le ipotesi di costi medi *pro capite* differenziati tra il 2021, il 2022, il 2023 e il 2024 (rispettivamente 15,48 euro *pro capite* nel 2021; 132 euro nel 2022, 96 euro nel 2023 e circa 137 euro nel 2024). A tale proposito, andrebbero richiesti i dati concernenti il costo orario della formazione ed il compenso previsto per i formatori coinvolti.

Parimenti, con riferimento alla stima degli oneri attesi per il personale di cui si prevede il reclutamento negli uffici della Giustizia amministrativa, tenuto conto dell'onere annuo unitario ivi considerato, andrebbe o richiesti i parametri assunti nel calcolo, da cui deriva la stima dell'onere complessivo per il 2022 ed il 2024, in relazione ai distinti contingenti dei destinatari della formazione, andrebbero richiesti i dati concernenti il costo orario della formazione ed il compenso previsto per i formatori coinvolti.

Quanto al comma 3, per i profili di copertura, posto che la norma ivi prevista provvede ad indicare la copertura finanziaria dell'articolo a valere delle risorse iscritte nel Fondo di rotazione per il finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, e corrispondendo la mancata contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica alle modalità assentite in sede UE circa la contabilizzazione degli effetti degli interventi posti a carico di detto Piano, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbe sin d'ora chiarito se le risorse verranno attinte al conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, in relazione ai contributi a fondo perduto, ovvero, a quello in cui è stabilito affluiranno i contributi a titolo di "prestito".

Articolo 17

(Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato)

Il comma 1 prevede che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.

Il comma 2 stabilisce che con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici

della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.

Il comma 3 dispone che il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.

Il comma 4 prevede che le attività di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

Il comma 5 afferma che ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia, al fine di trattare i ricorsi sulle procedure assunzionali di cui all'articolo 11, comma 1, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

Il comma 6 prevede che la partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 sia su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo.

Il comma novella l'articolo 87 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, inserendovi la previsione che le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.

La RT riferisce che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2, nel presupposto che le procedure di monitoraggio e l'elaborazione delle linee guida ivi previste, possano trovare realizzazione potendo a tal fine avvalersi le Amministrazioni coinvolte delle risorse umane e strumentali adeguate dal provvedimento in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 18 ***(Disposizioni finanziarie)***

L'articolo prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

La RT conferma che la disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr 2021 [Nota di lettura n. 218](#)
A.S. 2168: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia"
- " [Nota di lettura n. 217](#)
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (**Atto del Governo n. 249**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 26](#)
A.S. 2144 - Decreto-legge n. 41 del 2021 ("Sostegni"): utilizzo autorizzazione all'indebitamento e risorse e impieghi
- " [Nota di lettura n. 219](#)
A.S. 2172: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 27](#)
Documento di economia e finanza 2021 (**Doc. LVII, n. 4**)
- " [Nota di lettura n. 220](#)
A.S. 2169: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 221](#)
A.S. 2191: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Mag 2021 [Nota di lettura n. 222](#)
A.S. 2201: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 223](#)
A.S. 2207: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"
- " [Nota breve n. 21](#)
Le previsioni economiche di primavera 2021 della Commissione europea
- Giu 2021 [Nota breve n. 22](#)
Coordinamento delle politiche economiche nel 2021: superare il Covid-19, sostenere la ripresa e modernizzare la nostra economia
- " [Nota di lettura n. 224](#)
A.S. 2271: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)